

CODICE DEONTOLOGICO

S.I.Ps.A. Ente Terzo Settore

DEFINIZIONE

Il Codice deontologico degli Iscritti alla S.I.Ps.A. ETS enuncia i principi deontologici e si applica ai Soci Ordinari e Onorari, ai Sostenitori, ai Centri didattici ed alle Sezioni specializzate della Società Italiana di Psicodramma Analitico (d'ora in avanti S.I.Ps.A. ETS) disciplinando i loro rapporti con i pazienti, con i colleghi e con l'istituzione psicoanalitica.

Il Codice Deontologico integra i codici deontologici dell'Ordine dei Medici e dell'Ordine degli Psicologi, nonché il Codice di Etica e deontologia della C.O.I.R.A.G. avendo riguardo per le peculiarità della prassi psicoanalitica ed è vincolante per tutti i soci della S.I.Ps.A ETS.

Il presente Codice Deontologico consta di tre parti concernenti, rispettivamente, i principi e le linee guida dell'operare psicoanalitico, la definizione degli illeciti e delle sanzioni, le procedure d'indagine.

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI E LINEE GUIDA

Art. 1: Criteri generali.

Tutti i Soci della S.I.Ps.A. ETS sono tenuti a rispettare la deontologia psicoanalitica e sono suscettibili di indagine disciplinare in relazione alla sua inosservanza. La mancata conoscenza del Codice Deontologico non esime da responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano sia nel privato che nel pubblico si riferiscono alla psicoterapia con gruppi, con singoli soggetti, coppie o famiglie ed ai casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Art. 2: Competenze disciplinari.

Le indagini disciplinari e le eventuali deliberazioni o proposte di sanzione sono unicamente di competenza della Commissione Deontologica, d'ora in poi C.D., eletta a norma dell'art.21 dello Statuto della S.I.Ps.A. ETS.

In caso di ravvisata urgenza e gravità il Comitato Direttivo della S.I.Ps.A. ETS ha facoltà di decidere l'immediata sospensione cautelare del Socio fatte salve le successive determinazioni della C.D prontamente attivata.

La Commissione ha altresì funzioni di consulenza per quei soci che avessero quesiti da sottoporle in materia di comportamenti da tenere nei confronti di pazienti e colleghi.

La C.D., ferma restando la riservatezza del suo operato, è tenuta ad informare i soci dei problemi e delle difficoltà rilevate nell'esercizio delle sue funzioni e a fornire aggiornate indicazioni deontologiche in base alle esperienze acquisite.

Art. 3: Informazione, consenso.

Il Socio S.I.Ps.A. ETS è tenuto a raccogliere i dati che convalidano l'indicazione a un trattamento psicoterapeutico; è tenuto a presentare al paziente i caratteri generali della cura, fornendo le informazioni necessarie per cogliere l'originalità e la specificità del metodo psicoanalitico, dello psicodramma analitico e del loro setting.

Il Socio non deve dare inizio alla sua attività clinica senza avere acquisito il consenso nelle forme previste dalla legge. Il consenso di pazienti minorenni o interdetti dovrà essere acquisito dai genitori o da chi ne detiene la tutela.

Art. 4: Selezione e relazione con i pazienti

Lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista non deve escludere alcuno dal trattamento in base al genere, all'orientamento sessuale, all'età, alla razza, alla religione, alla nazionalità o all'handicap fisico, tuttavia i pazienti possono essere scelti con criteri specifici al fine di costituire gruppi di interesse speciale (patologie, gruppi etnici, ecc.), ma i criteri di selezione devono essere chiari e specifici.

In particolare nel trattamento di gruppo è necessario evitare l'inserimento di pazienti che intrattengano rapporti extra gruppo fra di loro e col conduttore e se ciò si verifica è necessario farne oggetto di comunicazione e decisione gruppale.

La norma non si applica ai gruppi terapeutici che prevedono la convivenza come nelle realtà ospedaliere o comunitarie.

L'uso della coercizione fisica o psichica nei confronti di un paziente è proibito e il contenimento fisico può essere giustificato solo ove sia minacciata la sicurezza di una persona.

Lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica non può trattare soggetti con i quali abbia intrattenuto o intrattenga relazioni sentimentali e/o sessuali; non può altresì ricavare dalla terapia vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non, fatto salvo l'onorario concordato.

In caso di constatata inefficacia della propria opera dopo un adeguato periodo di trattamento, lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica deve comunicare al paziente il suo convincimento, aiutarlo a risolvere la relazione e suggerire, ove richiesto, altra relazione di cura. Ciò vale anche in caso di grave impedimento dello psicoterapeuta

Art. 5: Imparzialità dello Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica.

La procedura di orientamento psicoanalitico richiede il rispetto dei dati personali del

paziente, un atteggiamento neutrale circa le sue comunicazioni e la tutela dell'anonimato nei confronti dei terzi. Lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di orientamento psicoanalitico è tenuto al riserbo circa la propria vita privata. E' altresì richiesta l'astensione da rapporti extra-analitici con il paziente e con i suoi familiari almeno per tutta la durata della cura.

Stante il fatto che la relazione terapeutica sia individuale che di gruppo prevede ruoli distinti ed asimmetrici capaci di produrre relazioni transferali, l'aiuto che lo Psicoterapeuta/psicodrammatista di formazione analitica offre ai propri pazienti non può mai tradursi in indicazioni morali, comportamentali o esercizio di potere e lo Psicoterapeuta ha l'obbligo di aiutare i pazienti ad elaborare la dipendenza che hanno sviluppato con sé allo scopo di valorizzarne la diversità, originalità e autonomia.

Art. 6: Segreto professionale.

Lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica è tenuto al rispetto del segreto professionale su quanto gli viene confidato o di cui viene professionalmente a conoscenza nonché a garantire il massimo riserbo sulle prestazioni professionali. E' consentito comunicare e trattare i dati in deroga al segreto professionale qualora vi sia il consenso scritto del soggetto interessato o una giusta causa.

La violazione del segreto è consentita solo per giusta causa: a) la richiesta di informazioni espresse da parte del paziente, del tutore o del legale rappresentante, preventivamente informati circa le conseguenze della divulgazione; b) la necessità di salvaguardare la vita o l'integrità fisica di un terzo; c) la necessità di salvaguardare la salute psichica, la vita o l'integrità fisica del paziente nel caso in cui lo stesso non sia in grado di prestare il suo consenso per impossibilità fisica, psichica o incapacità di intendere e di volere d) in tutti gli altri casi consentiti o imposti dalla legge.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivono anche nel caso di morte del paziente, di cessazione dall'albo o cessazione del rapporto associativo con la S.I.Ps.A. ETS o di qualsiasi altro rapporto con essa e di cessazione del rapporto con il paziente.

Lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica è tenuto a vincolare al medesimo segreto professionale tutti i propri dipendenti e collaboratori e deve vigilare affinché questi soggetti lo osservino.

Deve altresì astenersi dal testimoniare salvo il consenso informato e scritto del paziente, o del suo tutore o legale rappresentante, e deve attenersi per quanto riguarda gli obblighi di testimonianza alle specifiche disposizioni previste dai Codici che disciplinano gli Albi di appartenenza.

Art. 7: Tutela della riservatezza

Lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica è tenuto a proteggere rigorosamente la riservatezza del trattamento ed è tenuto altresì a garantire la tutela della segretezza di appunti, registrazioni, scritti o qualsiasi altro documento inerente al rapporto professionale. Nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare i partecipanti, fin dall'inizio del trattamento, circa le regole che governano

tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, i componenti del gruppo al rispetto del diritto/dovere di ciascuno alla riservatezza, ricordando loro l'importanza del riserbo sia per la protezione sociale dei membri, sia allo scopo di stabilire la fiducia necessaria ad un buon lavoro di gruppo e indicando le modalità di gestione di eventuali violazioni.

Art. 8: Tutela dei minori ed incapaci.

Nel caso di trattamento di bambini e di adolescenti lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica è tenuto a prendere in considerazione la capacità dei genitori di collaborare al trattamento.

Nel caso che i genitori siano separati o divorziati è tenuto ad avere i necessari contatti e a ricevere il consenso alla cura da entrambi i genitori affidatari, purché titolari di potestà parentali.

Lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica deve informare sui caratteri generali della cura: il minore, compatibilmente con l'età e la maturità raggiunta, e il maggiorenne psichicamente disagio e tenere conto della loro opinione.

Art. 9: Rapporti con i parenti.

I rapporti con i parenti dovranno essere ispirati a principi di cordialità e professionalità, cercandone la piena collaborazione e ponendo al centro la salvaguardia del setting psicoanalitico e la tutela del paziente.

La comunicazione di informazioni ai parenti o a terzi è possibile solo con il consenso espresso nelle forme di legge, del paziente o del suo legale rappresentante nel caso in cui il primo non possa validamente prestarlo.

E' necessario che lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica ne discuta approfonditamente con il paziente e ne acquisisca il consenso. In caso di diniego da parte del paziente maggiorenne, inabilitato o minore emancipato è tenuto ad esprimergli comunque il proprio parere sottolineando l'assunzione di responsabilità del paziente medesimo.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica, in caso di divergenza di opinioni, ed in caso di mancato consenso potrà procedere, comunque, alla comunicazione di informazioni allo scopo di salvaguardare la vita del paziente o di altri, assumendosi la piena responsabilità del proprio agire, non mancando di fornire chiarimenti sulla propria decisione.

Art. 10: Obblighi scientifici.

Lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica ha il dovere di approfondire lo studio della teoria e della prassi psicoanalitica, promuovendone la corretta diffusione nella cultura e nella società. Fanno parte della sua formazione permanente la frequentazione dei Centri Didattici e la partecipazione alla formazione ed alle attività societarie. E' tenuto a tutelare la reputazione della psicoanalisi e dello Psicodramma analitico ed il buon nome della S.I.Ps.A ETS ed i suoi comportamenti professionali devono ispirarsi a una pratica di solidarietà umana e sociale.

I dissensi teorici e le variazioni tecniche che appartengono al dibattito scientifico non hanno di regola rilevanza deontologica.

Art. 11: Ricerca e sperimentazione.

Qualora lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica conduca attività di ricerca di carattere sperimentale, deve ispirarsi ai principi inderogabili di inviolabilità della persona umana, di tutela dell'integrità psico-fisica e della vita della persona. La sperimentazione è subordinata al consenso libero, consapevole e in forma scritta del soggetto, esaustivamente informato degli obiettivi della sperimentazione, delle modalità da impiegare, dei benefici, degli eventuali rischi anche solo potenziali nonché del suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dall'attività di sperimentazione e di tutti gli altri elementi richiesti dalla normativa vigente.

E' fatto divieto assoluto allo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica di condurre la sperimentazione clinica nei confronti di soggetti minorenni, infermi di mente o soggetti che si trovino in condizione di soggezione dietro compenso corrisposto o promesso o in assenza di consenso acquisito rispettivamente dagli esercenti la patria potestà o dai legali rappresentanti.

E' fatto obbligo allo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica di tutelare sempre la riservatezza dei partecipanti alla ricerca.

Nel caso di sperimentazione, essa deve essere condotta nel rispetto dei protocolli del Codice Deontologico e in quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 12: Conflitto di interesse.

Al fine di evitare il conflitto di interesse lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica non può adottare dei comportamenti che possano favorire la propria attività libero professionale in modo diretto o indiretto (ad es. dirottando nella propria area privata pazienti trattati nel Servizio pubblico), ed è tenuto a segnalare alla C.D. eventuali violazioni compiute da altri; si obbliga a prevenire situazioni di conflitto di interesse astenendosi dal partecipare ad attività che possano determinare tali conflitti; non può utilizzare informazioni che ha appreso in ragione della propria attività o posizione nella S.I.Ps.A. ETS per conseguire fini o vantaggi personali o finalità in contrasto con gli interessi della S.I.Ps.A. ETS o dell'organizzazione C.O.I.R.A.G. di cui è membro in quanto Associazione federata. Tali norme si applicano oltre che all'attività clinica a quella formativa, scientifica e associativa e nella gestione dei rapporti tra i Centri didattici (art. 24.3 dello statuto)

Art. 13: Onestà e correttezza.

Nello svolgimento delle sue funzioni lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica metterà una cura particolare nel perseguire un ragionevole equilibrio tra teoria e clinica, rigore scientifico e creatività, sapere acquisito e ricerca, libertà individuale e appartenenza societaria. Dovrà prendersi cura della propria

salute fisica e mentale e dei limiti inerenti la propria età e prevenire la possibilità che una malattia grave interferisca col suo lavoro provvedendo ad assicurare ai propri pazienti la cura appropriata in caso di propria malattia. Lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica è tenuto ad improntare il proprio comportamento e la propria attività al rispetto del principio dell'onestà e della correttezza in uno spirito di collaborazione e lealtà anche condividendo con gli altri Soci i propri contributi innovativi.

Art. 14: Pubblicazioni scientifiche.

Le pubblicazioni scientifiche devono rispettare il carattere di verità scientifica: è necessario che i dati riportati, clinici o di ricerca, siano esatti, non falsificati e non distorti, anche se mascherati per ragioni di tutela del segreto professionale e della privacy.

In ogni caso gli autori, nel rispetto delle norme redazionali:

- dovranno garantire che i contenuti non violano i diritti di terzi e che tutelano la privacy dei soggetti di cui si scrive, rispetto ad una loro possibile identificazione da parte dei lettori;
- di avere eventualmente acquisito da terzi aventi diritto, espressa autorizzazione alla pubblicazione di dati che li riguardano.

Deve essere riconosciuto il lavoro di collaborazione e di contitolarità del diritto d'autore.

I lavori pubblicati devono avere carattere di originalità e debbono fare esplicito riferimento nella citazione di quanto già pubblicato da altri, all'autore ed all'opera. Nella presentazione delle proprie opere, lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica deve evitare riferimenti discriminatori relativi alle religioni, etnie, razze o qualsiasi minoranza.

Art. 15: Rapporti con i colleghi.

I rapporti fra i Soci devono essere ispirati alla massima correttezza, lealtà, rispetto reciproco. Nel rispetto dei rapporti di lavoro, lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica può accettare il paziente di un altro collega solo dopo che il paziente abbia formulato richiesta espressa ed abbia informato entrambi i professionisti. Lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica non deve denigrare i colleghi o comunque esprimere giudizi negativi in pubblico sulla competenza o lesivi del decoro o della reputazione professionale. L'eventuale contrasto di opinioni deve sempre avvenire nell'ambito di un civile dibattito ed essere ispirato ai principi di un collegiale comportamento.

Un giudizio negativo finalizzato all'incetta di pazienti sarà valutato illecito deontologico grave. Lo Psicoterapeuta/Psicodrammatista di formazione psicoanalitica deve tenere una condotta ispirata ai principi di decoro e dignità professionale.

Art. 16: Compiti etici dei Centri didattici

Pur nel rispetto dell'autonomia culturale di ciascun Centro Didattico, ognuno di essi dovrà adottare misure atte ad assicurare che i Soci ed i Sostenitori che ne fanno parte e tutte le attività scientifiche e di formazione attivate dai suoi

membri, mantengano gli standard etici e professionali in linea con il presente Codice Deontologico e con le leggi vigenti.

Sarà particolare compito dei Didatti coordinatori di ciascun Centro didattico, farsi carico di segnalare alla CD eventuali comportamenti od azioni non in linea con il presente Codice deontologico per le opportune valutazioni

PARTE SECONDA: ILLECITI E SANZIONI

Art. 17: Illeciti deontologici.

Sono illeciti deontologici i seguenti abusi perpetrati in danno dei pazienti o dei loro congiunti:

- a) Attività che possono comportare vantaggi indebiti, diretti o indiretti, di carattere patrimoniale o di altro tipo.
- b) Relazioni amorose e sessuali con pazienti e/o con quanti sono in stretto rapporto materiale o psicologico con i medesimi.
- c) Inosservanza della discrezione e del segreto nelle comunicazioni orali o scritte, nella corrispondenza, nelle pubblicazioni scientifiche – cartacee o elettroniche – con le eccezioni previste dalla legge e dalle circostanze di forza maggiore.
- d) Esercitare la psicoterapia in condizioni psichiche alterate e tali da compromettere il lavoro analitico.

Sono inoltre considerati illeciti tutti quei comportamenti che comportano le accertate infrazioni alle leggi dello stato e le accertate violazioni del Codice deontologico dei medici e degli psicologi.

Art. 18: Procedimenti disciplinari.

Gli esiti dei procedimenti disciplinari sugli illeciti deontologici (Art. 21) sono, in ordine di gravità:

- a) Il non luogo a procedere
- b) L'ammonimento orale
- c) L'ammonimento scritto
- d) La sospensione temporanea della qualità di socio S.I.Ps.A. ETS
- e) L'espulsione dalla S.I.Ps.A. ETS.

Le sanzioni di cui ai punti a) b) e c) sono applicate direttamente dalla C.D. Esse vengono comunicate al Presidente e ai Didatti coordinatori dei Centri didattici e secretate presso una speciale sezione dell'Archivio della S.I.Ps.A. ETS . La sanzione di cui al punto d) é deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta della CD. La sanzione di cui al punto e) va proposta dalla C.D. deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci secondo i quorum previsti dall'art. 14 dello Statuto. L'eventuale reintegrazione dopo la sanzione relativa alla voce e) non può avvenire prima di due anni e dopo che la C.D. in carica accerti la cessazione delle condizioni che avevano determinato le sanzioni.

PARTE TERZA: PROCEDURE

Art. 19: Segnalazione e denunce.

Le segnalazioni e le denunce provenienti da soci, sostenitori o Didatti coordinatori dei Centri didattici, scritte e sottoscritte dagli autori, afferiscono direttamente alla C.D.

Qualora la segnalazione riguardasse la denuncia di azioni e comportamenti non etici messi in atto con l'autorizzazione e sotto l'egida del singolo Centro Didattico, afferirà direttamente alla CD e le procedure di indagine coinvolgeranno oltre ad eventuali soci, i Didatti Coordinatori del Centro Didattico

Le segnalazioni e le denunce provenienti dall'esterno della S.I.Ps.A ETS. vanno indirizzate al Presidente della S.I.Ps.A ETS che le trasmette alla C.D. Non possono essere accolte denunce anonime.

Se corrono notizie gravi e concordanti, che tuttavia non assumono la dignità formale di segnalazione o denuncia sull'operato illecito di un socio o di un sostenitore, i Didatti coordinatori dei Centri didattici e i Didatti facenti parte della Commissione del Training hanno il dovere di farne segnalazione formale alla C.D. per le successive determinazioni.

I soci sono tenuti a informare il CD dell'inizio di un'indagine o di un procedimento disciplinare da parte di un datore di lavoro o di altre istituzioni professionali (Ordini), relativamente al loro lavoro di professionisti e ad informare il Presidente della S.I.Ps.A. ETS se sottoposti a indagine penale o contestazione in un Tribunale Civile che risulti importante per la pratica professionale.

Art. 20: Procedimento disciplinare.

Entro e non oltre i 60 giorni dal ricevimento delle segnalazioni o delle denunce, la C.D. si attiva ed eventualmente darà avvio alle procedure ascoltando preliminarmente il denunciante, essendo sempre presenti i tre commissari; il denunciante è tenuto a firmare i verbali del colloquio. A procedimento avviato il ritiro della denuncia non è più possibile.

Art. 21: Attività di indagine e potere di ricusazione.

In presenza di significativi indizi di illeciti deontologici la C.D. attiva una formale procedura di indagine mediante comunicazione scritta e dettagliata degli addebiti (mediante raccomandata A.R. o mail PEC) all'indiziato, che sarà invitato a comparire non oltre il 30° giorno dalla data della comunicazione.

L'indagato ha facoltà di accedere agli atti che lo riguardano e di proporre al Consiglio Direttivo ricusazione per fondato motivo non più di due componenti della C.D, che saranno sostituiti a cura del Consiglio direttivo stesso. Ha altresì facoltà di presentare memorie difensive e testimoni e, inoltre, di farsi assistere da un membro di sua scelta della S.I.Ps.A. ETS anche per tutta la durata della procedura.

La C.D. sarà sempre al completo nelle sessioni decisionali. Le sessioni vanno verbalizzate a cura di un membro della CD con funzione di segretario; i deliberati della C.D. vanno presi a maggioranza. Qualora uno dei membri della CD fosse chiamato ad avviare un procedimento nei confronti di un Socio con il quale collabora personalmente, deve astenersi dal partecipare al procedimento stesso, facendo richiesta al Consiglio Direttivo di essere temporaneamente sostituito

Art. 22: Riconvocazione delle parti.

La C.D. ha facoltà di riconvocare le parti e di procedere fino ad esauriente discussione della controversia che comunque dovrà essere risolta entro e non oltre sei mesi dal suo avvio.

Art. 23: Archiviazione della procedura.

La C.D. esamina i reclami, le testimonianze e le prove disponibili e, ove non sussistano evidenze sufficienti di illecito deontologico, chiude la procedura informandone l'indagato e il denunciante.

Entro tre mesi potrà aver luogo la riapertura del procedimento nel caso in cui pervengano nuovi elementi, anche da parte del denunciante.

Decorso inutilmente detto termine, la conservazione della documentazione inerente i procedimenti disciplinari e le sospensioni cautelari sarà curata secondo le normative vigenti dalla S.I.Ps.A. ETS mediante un archivio storico avente finalità di documentazione.

Art. 24: Applicazione delle sanzioni e rinvio al giudizio assembleare.

La CD delibera le sanzioni di cui all'art.16 e nell'ipotesi prevista alla lettera e), (l'espulsione dalla S.I.Ps.A. ETS) trasmette all'Esecutivo una esauriente relazione, affinché venga inviata per conoscenza ai Didatti coordinatori dei Centri didattici. Il provvedimento dovrà essere sottoposto a ratifica nella prima Assemblea della S.I.Ps.A. ETS.

Art. 25: Dimissioni dell'indagato.

Le eventuali dimissioni del Socio soggetto ad indagine disciplinare non comportano l'interruzione della procedura anche se il provvedimento conclusivo non avrà effetti disciplinari.

Art. 26: Comunicazioni della sospensione cautelare e delle sanzioni disciplinari.

Qualora l'illecito deontologico integri un reato ai danni della S.I.Ps.A. ETS o un reato perseguibile d'ufficio, la S.I.Ps.A. ETS si riserva la facoltà di presentare querela o denuncia alle Autorità competenti.

I provvedimenti di sospensione cautelare e i deliberati assembleari di espulsione dalla S.I.Ps.A. ETS sono comunicati ai Soci, al Consiglio esecutivo della C.O.I.R.A.G. di cui la S.I.Ps.A. ETS è membro in quanto Associazione federata ed agli Ordini professionali di competenza.

Il presente Codice Deontologico potrà essere periodicamente rivisto in seguito ai cambiamenti delle normative vigenti ed alla luce delle evoluzioni della teoria psicoanalitica in relazione ad osservazioni cliniche e sociali